



RELAZIONE TECNICA

REVISIONE STRAORDINARIA DELL' PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 175/2016.

Con il presente atto, in attuazione dell'art. 24 del Decreto Legislativo 175/2016, si intende effettuare una ricognizione delle partecipazioni in società, detenute dalla Provincia di Livorno al 23/9/2016, data di entrata in vigore del DLgs 175/2016, tenuto conto che:

a) ai sensi dell'articolo 4 co 1 del Dlgs 175/2016 le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società

b) fermo restando quanto sopra indicato, l'amministrazione provinciale può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 -3 del Dlgs 175/2016, che svolgono:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici....
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, " le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Ai fini di cui sopra sono alienate o sono oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione le partecipazioni detenute che :

- 1) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, Dlgs 175/2016., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, Dlgs 175/2016,
- 3) ricadano in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, Dlgs 175/2016 ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, Dlgs 175/2016., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, Dlgs 175/2016;

Tale provvedimento da adottare con riferimento al 30/9/2017 costituisce aggiornamento al Piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 612 della L 190/2014 che la Provincia di Livorno ha approvato con decreto del presidente n. 58 del 31/3/2015 e le cui risultanze sono state oggetto di una relazione approvata con Decreto del presidente n. 43 del 30/3/2016.

Il presente provvedimento di ricognizione è stato redatto secondo le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni approvate con deliberazione n. 19 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti e verrà inviato alla Sezione della Corte dei Conti competente per la verifica degli adempimenti .

L'alienazione dovrà effettuarsi ai sensi dell'art. 10 del Dlgs 175/2016, entro un anno dalla conclusione della ricognizione pena l'impossibilità di esercitare i diritti sociali nei confronti della società.

Di seguito si allega un riepilogo delle società in cui la Provincia di Livorno deteneva partecipazioni alla data del 23/9/2017.

SOCIETA'	CAPITALE SOCIALE	QUOTA DETENUTA	VALORE NOMINALE QUOTA
PROVINCIA DI LIVORNO SILUPPO SRL	76.500,00	70	53.550,00
CENTRALE DEL LATTE DELLA TOSCANA SPA	12.888.789,00	1,98	255.198,02
INTERPORTO TOSCANO "A. VESPUCCI" SPA	22.458.263,00	1,29	290.250,52
FIDI TOSCANA SPA	160.163.224,00	0,12	200.824,00
PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI CECINA SRL	94.495,00	4,14	3.915,00
SOCIETA' PORTO DI LIVORNO SPA	2.858.626,00	1,53	43.732,00
PARCHI VAL DI CORNIA SPA	1.480.444,00	5,67	83.982,90
ELBAFLY SCRL	391.050,00	3,84	15.000,00
TOSCANA AEROPORTI SPA	30.710.000,00	1,25	385.027,50
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA SRL	91.690,00	0,53	484,00
CEVALCO SPA	636.740,00	2,45	15.600,13

Provincia di Livorno sviluppo srl

La società è controllata da Provincia di Livorno per il 70% mentre il 30% è detenuto dalla Autorità portuale di Livorno.

La società è affidataria -in house - della Provincia di Livorno per la realizzazione dei progetti di natura comunitaria in materia di sviluppo economico, servizi per il lavoro, lo sviluppo del sistema portuale, logistico e dei trasporti e svolge attività di supporto nelle funzioni istituzionali.

L'amministrazione indirizza le scelte societarie e programma le attività controllandone i risultati gestionali e strategici con attenzione particolare all'equilibrio economico societario.

Per la professionalità acquisita e l'esperienza maturata, la società svolge un'attività di supporto indispensabile per l'amministrazione anche e soprattutto nel contesto in cui la provincia di Livorno è chiamata ad operare dove le risorse umane risultano sottodimensionate rispetto alle dotazioni necessarie al normale funzionamento dei servizi istituzionali.

L'obiettivo dell'Amministrazione è pertanto quello del mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

Ex Centrale del Latte Di Firenze Pistoia e Livorno Spa ora Centrale del Latte d'Italia spa

In attuazione della deliberazione di C.P. n. 78 del 22/12/2014 si è provveduto all'indizione di apposita procedura ad evidenza pubblica. Tale procedura non ha riscontrato alcuna offerta. Sono state attivate, con lettera prot. n. 10360 del 18/03/2015 sollecitate in data 5/10/2015 con lett. prot. n. 33053, le procedure di recesso ex-lege previste dal comma 569, dell'art. 1 della Legge n.147/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014).

Nel corso dell'esercizio 2015 la società ha avanzato un progetto di fusione con Centrale del latte di Torino & C. spa e l'Ente, ferma restando la volontà di recedere precedentemente espressa, nelle more del perfezionamento della dismissione della quota, ha deciso di aderire al progetto di fusione per favorire la crescita aziendale e il mantenimento dei livelli occupazionali.

La procedura si è di recente conclusa con lo scorporo della società Centrale del latte della Toscana spa, società posseduta al 100% da Centrale del Latte d'Italia spa. Quest'ultima possiede un capitale sociale di € 28.840.041,20 in cui la Provincia possiede n. 79.413 azioni per un valore nominale di € 163.590,78 .

Coerentemente con quanto indicato negli atti di ricognizione assunti dall'amministrazione con deliberazione C.P. 48 del 15/12/2015 e nel Piano di razionalizzazione approvato con decreto del presidente n. 58 del 31/3/2015 si intende procedere alla dismissione della partecipazione nella ex Centrale del Latte Fi Pt Li, ora Centrale del Latte d'Italia spa, con vendita della quota sul segmento STAR del mercato telematico azionario dove la società risulta quotata. poiché la Società non è indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente. (art 4 co 1 del Dlgs 175/2016)

Interporto Toscano "A. Vespucci"

La società progetta, esegue, costruisce ed allestisce un interporto quale complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.

L'Amministrazione, che prende atto che la società registra perdite dall'esercizio 2013, intende comunque sostenere il percorso di risanamento intrapreso dalla società perché la stessa svolge un'attività di supporto strategico per tutti i soggetti operanti nei settori economici del territorio. Infatti nel maggio 2016 è stato sottoscritto tra Regione Toscana, Autorità Portuale di Livorno e la Società stessa un Protocollo di Intesa con la finalità di creare ulteriori presupposti per riportare definitivamente la Società in un equilibrio economico e finanziario in un arco temporale 2016-2024. In particolare le azioni principali quali, proroga della garanzia fideiussoria della Regione Toscana e aumento di capitale sociale da parte dell'Autorità Portuale di Livorno, rappresentano uno dei presupposti per l'accoglimento da parte delle banche del Piano di Consolidamento e Sviluppo. La Società sta inoltre lavorando per realizzare nuovi collegamenti tra l'Interporto e importanti strutture logistiche del nord Italia quali gli interporti di Bologna, Parma e Verona.

Pertanto l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di mantenere la partecipazione nella società.

Fidi Toscana Spa

In attuazione della deliberazione di C.P. n. 78 del 22/12/2014 si è provveduto all'indizione di apposita procedura ad evidenza pubblica. Tale procedura non ha riscontrato alcuna offerta. Sono state attivate, con lettera prot. n° 8429 del 04/03/2015 e sollecitate in data 5/10/2015 con lett. prot. n. 33054, le procedure di recesso ex-lege previste dal comma 569, dell'art. 1 della Legge n.147/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014).

La Società non è indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente. (art 4 co 1 del Dlgs 175/2016) non svolge attività in favore della Provincia di Livorno, né ha in affidamento attività di servizio pubblico. Pertanto si conferma la volontà di dismettere la partecipazione.

Promozione E Sviluppo Val Di Cecina Srl

La società è in liquidazione ai sensi dell'art. 2484 CC per effetto di delibera assembleare del 15/6/2012 efficace dal 28/6/2012.

Ce Val Co spa

E' stato deliberato lo scioglimento anticipato della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale come da deliberazione assembleare adottata in data 17/12/2009 e recepita dal Consiglio provinciale con atto n. 20 del 4/2/2010.

Società Porto Industriale di Livorno SPIL S.p.A:

In attuazione della deliberazione di C.P. n. 78 del 22/12/2014, si è provveduto all'indizione di apposita procedura ad evidenza pubblica. Tale procedura non ha riscontrato alcuna offerta. Sono state attivate, con lettera prot. n°8444 del 04/03/2015 e sollecitate in data 5/10/2015 con lett. prot. 33058, le procedure di recesso ex-lege previste dal comma 569, dell'art. 1 della Legge n.147/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014).

La Società non è indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente. (art 4 co 1 del Dlgs 175/2016) e si conferma la volontà di dismettere la partecipazione.

Elbafly srl

La società è in liquidazione dal gennaio 2013 con atto del notaio Bartolini. La liquidazione è in corso di ultimazione a cura del dott. M. Furio.

Parchi Val di Cornia

In attuazione della deliberazione di C.P. n. 78 del 22/12/2014 si è provveduto all'indizione di apposita procedura ad evidenza pubblica. Tale procedura non ha riscontrato alcuna offerta. Sono state attivate con lettera prot. n° 8436 del 04/03/2015 e sollecitate in data 5/10/2015 con lett. prot. n. 33057 le procedure di recesso ex-lege previste dal comma 569, dell'art. 1 della Legge n.147/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014).

La società non è indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente. (art 4 co 1 del Dlgs 175/2016) e si conferma la volontà di dismettere la partecipazione.

Società Consortile Energia Toscana

E' un soggetto aggregatore per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico (art. 42bis c. 2 L.R. n.38/2007).

La società opera come centrale di acquisto di energia, rientra nella categoria di cui all'art. 4 co 2 lettera e) del 175/2016 e pertanto si ritiene opportuno mantenere la partecipazione, peraltro di modesta entità.

Toscana Aeroporti spa

La società sviluppa, progetta, realizza, adegua e gestisce l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale c/o Aeroporto Galilei di Pisa. (art. 4 co 2 lett. a)

La partecipazione in una società quotata sul mercato azionario, che ha prodotto, finora con utili sempre crescenti negli anni, un'attività di interesse generale e strategico per la collettività e in un territorio ben più ampio dei confini amministrativi strettamente provinciali, merita di essere attentamente valutata anche in relazione alle possibili ripercussioni che la cessione di una quota considerevole, potrebbe determinare sul mercato e sugli assetti societari.

Pertanto l'obiettivo dell'Amministrazione è quello del mantenimento della partecipazione della società quotata detenuta al 31/12/2015, così come previsto anche dalle disposizioni transitorie del D. lgs 175/2016 art 26 co 3 .